



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

www.napoli.guardiacostiera.it

Ordinanza n. TE/2024 (vedi stringa protocollo)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli:

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1942 e, in particolare, i poteri attribuiti al Comandante del porto ai sensi dell'art. 81 Cod.Nav.;
- VISTA** la legge del 10/12/1977, n° 1085, che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
- VISTI** gli artt.104 e 105 del D. Lvo n°112/98;
- VISTA** la nota pervenuta in data 04.06.2024 e successive integrazioni, con la quale la Società Mar Recreo S.r.l. con sede a Pozzuoli, ha richiesto l'emissione di apposita ordinanza per l'interdizione dello specchio acqueo ricevuto in concessione per il posizionamento di una cantina subacquea posizionata a circa 1000 metri ad ovest di Castel dell'Ovo;
- VISTA** la Concessione n. 12 del registro Concessioni Anno 2024 rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in data 22.01.2024 e valida fino al 31.01.2028;
- VISTA** la nota prot. nr. 39016 del 20.07.2024 con la quale l'Ufficio Demanio della Capitaneria di Porto di Napoli ha espresso il proprio parere favorevole ai fini demaniali marittimi e della sicurezza della navigazione;
- VISTI** gli articoli 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'attività in questione nella zona di mare interessata dalle predette operazioni, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione in genere e di garantire il regolare svolgimento dei lavori;

RENDE NOTO

Ai soli fini della sicurezza della navigazione, **dal 6 Agosto 2024 al 31 Gennaio 2028** la Soc. Mar Recreo Srl con sede a Pozzuoli, procederà al posizionamento di una cantina subacquea, consistente in 10 casse d'acciaio di dimensioni 1,20x1,20x1,20 mt., ancorate a massi in calcestruzzo aventi dimensioni, paria a 1,50 x1,50x1,00 mt.. L'area demaniale marittima oggetto dell'atto concessorio è delimitato dalle sottonotate coordinate - (così come da planimetria allegata che è parte integrante del presente provvedimento):

AREA	POSIZIONE - COORDINATE	
A	LAT. 40°49' 22.86"N	LONG. 014°14' 49.319"E
B	LAT. 40°49' 22.86"N	LONG. 014°14' 50.7"E
C	LAT. 40°49' 21.72"N	LONG. 014°14' 50.7"E
D	LAT. 40°49' 21.72"N	LONG. 014°14' 49.319"E

(datum di riferimento WGS84)

Il posizionamento dei massi verrà effettuato dal giorno 6 al giorno 12 Agosto 2024 con l'ausilio di Operatori Tecnici Subacquei e con il Motopontone "Donn'Anna" iscritto nei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Napoli al n° 10869 ed operatori subacquei.

ORDINA

Art. 1

Prescrizioni per le unità in transito

Nel periodo **dal 6 al 12 Agosto 2024**, durante i lavori di posizionamento delle casse, nella predetta area sono vietate la navigazione, la sosta, la pesca, la balneazione e qualsiasi altro tipo di attività di superficie o subacquea, fatta eccezione per il personale ed i mezzi impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Nel periodo **dal 6 Agosto 2024 al 31 Gennaio 2028**, nell'area avente le coordinate riportate al "rende noto" e per una distanza di mt. 50 (cinquanta) dalla stessa, sono vietate l'ancoraggio e la pesca, fatta eccezione per il personale ed i mezzi impiegati per le attività legate alla gestione della cantina.

Art. 2

Prescrizioni per i soggetti esecutori dei lavori

Sara cura delle Società Mar Recreo S.r.l. di:

1. assicurare l'ascolto radio continuo sul CH 16 VHF;
2. informare prontamente la sala Operativa della Capitaneria di Porto di Napoli di ogni notizia riguardante la posa/l'abbandono di apparecchiature o attrezzature in mare;
3. provvedere ad approntare ogni dotazione, attrezzatura o mezzo idoneo affinché sia garantita l'incolumità degli operatori e dei subacquei qualora impiegati;
4. attenersi ad ogni prescrizione contenuta nei titoli concessori ed autorizzativi rilasciati dai competenti Enti interessati;
5. assicurare una pronta ed immediata reperibilità telefonica in caso di emergenza riconducibile ai lavori in oggetto;
6. sospendere le operazioni, con obbligo di informare tempestivamente la Capitaneria di Porto di Napoli nel caso in cui venissero rinvenuti oggetti di natura bellica;
7. assicurarsi preliminarmente all'esecuzione dei singoli interventi, che gli specchi acquei interessati dai lavori siano liberi da qualsivoglia presenza di cose e/o persone, interrompendo immediatamente lo svolgimento delle operazioni in argomento; allo stesso modo dovranno comportarsi allorquando dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate o altre situazioni di pericolo per la sicurezza della navigazione e/o per la salvaguardia della vita umana in mare, informando tempestivamente le autorità preposte.
8. Tutte le operazioni in mare dovranno essere effettuate con condizioni meteo marine favorevoli ed essere sospese in caso di peggioramento delle stesse.
9. A terra, a mare e a bordo dei mezzi impegnati, dovrà essere impiegato esclusivamente personale qualificato per la tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurato ai sensi della vigente normativa applicabile in materia.

Art. 3 **Manleva**

La presente ordinanza, che non costituisce titolo autorizzativo all'esecuzione delle attività in parola, viene emessa ai soli fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare e non esime il richiedente dal munirsi di ogni autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività, rilasciati dagli enti/organismi cui la legge demanda specifiche competenze in materia.

La validità della presente ordinanza è condizionata allo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni espresse a vario titolo dagli enti/organismi cui la legge demanda specifiche competenze in materia, fermo restando la facoltà insindacabile da parte dell'Autorità marittima di interrompere le operazioni a seguito di inderogabili ed urgenti motivi di sicurezza della navigazione.

L'Autorità Marittima è in ogni caso da intendersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone/ animali e/o cose derivanti dallo svolgimento ed esecuzione delle suddette attività, che ricadranno interamente sulla Società esecutrice dei lavori in parola.

Art. 4 **Sanzioni**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1174 e, se del caso, dell'art. 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.171/2005 qualora alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Art. 5 **Disposizioni finali**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/napoli .

P. IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) *Pietro G. VELLA t.a.*
C.V. (CP) Francesco STAIANO

(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art 21)

